



Berna, 11.10.2017

Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC)

Spiegazioni delle singole disposizioni

Sono commentati solo gli articoli che richiedono di una spiegazione per la loro comprensione.

Premessa:

In seguito alla loro revisione, la legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC; RS 520.3) e l'ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC; RS 520.31) prevedono che i Cantoni possano contrassegnare i beni culturali d'importanza nazionale presenti sul loro territorio già in tempo di pace. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 OPBC, il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni. La presente ordinanza sancisce queste direttive tecniche. Il contenuto è stato elaborato essenzialmente nel quadro del gruppo di lavoro «Scudi della protezione dei beni culturali» con il coinvolgimento di rappresentanti dei Cantoni e di membri della Commissione federale per la protezione dei beni culturali.

Le Prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti l'apposizione dello scudo dei beni culturali e quelle concernenti la carta d'identità del personale della protezione dei beni culturali sono abrogate. Esse concernevano l'apposizione dei contrassegni e la segnalazione del personale in vista di un conflitto armato. Le Prescrizioni sull'apposizione dello scudo dei beni culturali sono riprese in forma adattata nella presente ordinanza, mentre quelle concernenti la carta d'identità del personale della protezione dei beni culturali sono riprese invariate.

In generale:

Il termine «bene culturale» così come utilizzato nel presente atto normativo è inteso ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Convenzione; RS 0.520.3).

Per «personale addetto alla protezione dei beni culturali» s'intendono le persone ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 lettera b e c della Convenzione. Si tratta di militi della protezione civile secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) e l'ordinanza sulla protezione civile (OPC; RS 520.11), e più precisamente di quadri della protezione civile addetti alla protezione dei beni culturali e specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile. Vi può rientrare anche il personale di istituzioni culturali (art. 4 OPBC).

Il contrassegno (scudo PBC) corrisponde alla descrizione fornita nell'articolo 16 numero 1 della Convenzione. Esso consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquadrato in decusse d'azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato) (articolo 9 LPBC).

Il personale addetto alla protezione dei beni culturali beneficia della protezione garantita dal diritto internazionale. Se esso dovesse cadere nel potere della parte avversa, secondo l'articolo 15 della Convenzione può continuare nell'esercizio delle sue funzioni, a patto che i beni culturali di cui risponde siano anch'essi caduti sotto il potere della parte avversa.

Il contrassegno deve essere apposto per disposizione del Consiglio federale in caso di mobilitazione dell'esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato. (art. 11 cap. 1 LPBC). Secondo l'articolo 11 capoverso 2 LPBC, i Cantoni possono apporre il contrassegno ai beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A) già in tempo di pace.

Art. 1 *Directive per la realizzazione dei contrassegni*

Capoverso 1

Forma, dimensioni e colori dello scudo raffigurato sul contrassegno (scudo PBC) corrispondono alle disposizioni dell'articolo 16 numero 1 della Convenzione.

Lettera b

I contrassegni in alluminio con stampa serigrafica offrono il vantaggio che possono essere smerigliati e ristampati. Hanno esattamente la forma del soggetto (scudo) (vedi articolo 9 LPBC).

Lettera d


I colori si rifanno all'esempio della Germania. Sono utilizzati i colori seguenti:

RAL: 5002 (blu oltremare); Pantone: 288C; CMYK (%): C100, M70, Y0, K40; sRGB: R43, G44, B124; Hex: #2B2C7C e

RAL: 9001 (bianco crema); Pantone: Warm Grey 1; CMYK: C0, M0, Y10, K5; RGB: R239, G235, B220; Hex: #EFEBDC.

Lettera e

Gli scudi vengono fissati con una vite in alto a destra, una vite in alto a sinistra e una in basso al centro, sulla punta. Per evitare che rimangano a diretto contatto con la facciata, si utilizzano dei distanziatori con uno spessore di 5mm di acciaio zincato (vedi immagine in basso).



Lettera f

La dicitura viene stampata nella parte superiore degli scudi su uno sfondo grigio. La dicitura viene apportata in tre lingue (tedesco/francese/italiano). Il tipo e le dimensioni dei caratteri sono stabiliti al momento della fabbricazione degli scudi.

Capoverso 2

I contrassegni servono a rendere riconoscibili i beni culturali come oggetti posti sotto protezione particolare. La parte avversa non può quindi attaccarli o utilizzarli a scopi militari. I contrassegni devono essere riconoscibili anche a distanza, in particolare dall'alto. I Cantoni sono già stati informati in merito alla distribuzione dei contrassegni in una comunicazione scritta dell'allora Ufficio federale della protezione civile. In base ad essa, i contrassegni (stoffa, 80 x 80 cm) in vista di un conflitto armato sono già stati distribuiti.

Art. 2 *Distribuzione e manutenzione dei contrassegni*

Capoverso 1

Con la distribuzione degli scudi si garantisce che i beni culturali vengano contrassegnati in modo uniforme in tutta la Svizzera.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile della produzione e della fornitura dei contrassegni e dei componenti di fissaggio e si assume le rispettive spese. L'ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone si accorda con la protezione dei monumenti del Cantone in questione.

Capoverso 2

I Cantoni si assumono i costi per la manutenzione dei contrassegni.

Art. 3 *Segnalazione di beni culturali*

Capoverso 1

I Cantoni devono contrassegnare tutti gli oggetti A presenti sul loro territorio. Se, in seguito a una revisione dell'Inventario dei beni culturali, un oggetto viene declassificato, non può più essere contrassegnato con lo scudo PBC. In tal caso il Cantone competente deve ordinare le misure necessarie. I costi per l'apposizione e lo smontaggio degli scudi sono a carico dei Cantoni.

Ai sensi dell'articolo 17 numero 2 lettera a della Convenzione, i beni culturali d'importanza nazionale sono muniti di uno scudo semplice.

Capoverso 2

I beni culturali sotto protezione speciale ai sensi degli articoli 8 - 11 della Convenzione sono provvisti dello scudo ripetuto tre volte conformemente all'articolo 17 numero 1 lettera a della Convenzione. La disposizione degli scudi è statuita dall'articolo 10 capoverso 2 LPBC. Attualmente la Svizzera non mira a porre dei beni culturali sotto protezione speciale. In seguito alla ratifica del Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Secondo Protocollo; RS 0520.33), la Svizzera dispone già di uno strumento efficace per proteggere i beni culturali, ossia la protezione rafforzata ai sensi degli articoli 10 - 14 del Secondo Protocollo.

Capoverso 3

I beni culturali d'importanza nazionale possono essere posti sotto protezione rafforzata ai sensi del Secondo Protocollo. La protezione rafforzata è concessa dal Comitato per la protezione dei beni culturali delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 24 del Secondo Protocollo. Il Protocollo non prevede disposizioni relative alla segnalazione dei beni culturali e a livello internazionale non è stato finora previsto un contrassegno specifico per la protezione rafforzata. Il Comitato internazionale del Secondo Protocollo sta preparando una proposta in tal senso. Finché non sarà trovata una soluzione a livello internazionale, i beni culturali sotto protezione rafforzata devono essere contrassegnati con almeno uno scudo come statuito dall'articolo 10 capoverso 3 LPBC. In Svizzera è attualmente in preparazione una domanda per porre sotto protezione rafforzata l'abbazia di San Gallo.

Art. 4 *Segnalazione dei beni culturali in tempo di pace*

Capoverso 1

La domanda di apporre gli scudi ai beni culturali deve essere inoltrata alla sezione Protezione dei beni culturali dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). La domanda può essere inoltrata nel momento in cui un Cantone ha deciso di contrassegnare i propri beni culturali e intende procedere in tal senso. La domanda deve indicare la tempistica prevista per l'apposizione dei contrassegni. La sezione Protezione dei beni culturali dell'UFPP esamina la domanda e documenta e controlla la consegna dei contrassegni. In caso di perdita, se dimostrata, l'UFPP provvede alla sostituzione.

Art. 5 *Apposizione dei contrassegni*

Capoverso 1

I contrassegni (scudi) devono essere fissati in un punto ben visibile sulla facciata presso l'entrata principale o l'accesso principale ad un'altezza tra 1,5 e 2,5 metri da terra. Se ciò non fosse possibile, devono essere fissati in un angolo della facciata frontale.

Capoverso 2

Nel caso di collezioni, i contrassegni devono essere affissi in modo ben visibile all'interno dell'edificio (all'entrata, presso la ricezione o presso il banco informazioni).

Art. 6 *Autorizzazione*

Capoverso 1

L'articolo 17 numero 4 della Convenzione prevede che i contrassegni possono essere apposti ai beni culturali immobili solo unitamente all'autorizzazione datata e firmata dall'autorità competente. Secondo l'articolo 5 della presente ordinanza, i contrassegni sono apposti sugli oggetti. L'autorizzazione deve essere conservata in un luogo sicuro presso l'oggetto contrassegnato e presentato su richiesta. Nel caso di collezioni, l'autorizzazione può essere apposta assieme al contrassegno, ma deve in ogni caso essere conservata all'interno dell'oggetto contrassegnato e presentato su richiesta.

Capoverso 2

L'UFPP mette a disposizione le autorizzazioni. Queste si rifanno alle autorizzazioni rilasciate in Germania. Le autorizzazioni vengono fornite ai Cantoni assieme ai contrassegni.

Art. 7 *Segnalazione del personale*

Conformemente all'articolo 21 numero 2 del Regolamento d'esecuzione del 14 maggio 1954 della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (disposizioni esecutive), le persone ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 lettere b e c della Convenzione devono portare su di sé una carta d'identità speciale recante il contrassegno. L'articolo 21 numero 1 del Regolamento d'esecuzione prevede che le stesse persone possono portare un bracciale provvisto del contrassegno, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti. In Svizzera è previsto che in caso di conflitto armato il personale addetto alla protezione dei beni culturali porti un bracciale.

Art. 8 *Distribuzione delle carte d'identità e dei bracciali*

Capoverso 1

Conformemente al Regolamento d'esecuzione, l'UFPP fornisce le carte d'identità e i bracciali ai Cantoni. Questi ultimi sono già stati informati in merito alla distribuzione dei contrassegni in una comunicazione scritta dell'allora Ufficio federale della protezione civile. Le carte d'identità e i bracciali in vista di un conflitto armato sono già stati forniti.

Capoverso 2

Le carte d'identità sono realizzate in base alla descrizione fornita nell'articolo 21 numeri 2-4 e al modello in allegato al Regolamento d'esecuzione.